SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° agosto 2005.

Riconoscimento, al sig. Bonelli Cristobal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bonelli Cristobal, nato il 9 maggio 1976 a Londra (Regno Unito), cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale cileno di psicologo di cui è in possesso dall'aprile 1999, conseguito presso la Pontificia Università Cattolica del Cile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che aveva conseguito presso la stessa Università in pari data il titolo accademico licenciado en psicologia;

Considerato altresì che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale non assimilabile a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicoterapeuta;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bonelli Cristobal, nato il 9 maggio 1976 a Londra (Regno Unito), cittadino britannico, sono riconosciuti i titoli accademici professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'esercizio della professione di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: MELE

05A08416

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni

anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 76.576 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08505

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in favore dei lavoratori dipendenti delle società: TSM tintoria stamperia del Molise, in Bojano; Porcellane di Monopoli, in Monopoli; Meccano Aeronautica in Cisterna di Latina; Esafil in Sandigliano. (Decreto n. 36455).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991 potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 in favore di un numero massimo di novantasette dipendenti dalla società TSM tintoria stamperia del Molise S.p.a., unità in Bojano (Campobasso), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa sottoscritto, in sede territoriale, in data 22 marzo 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.801.674,12.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 24 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di centoventinove dipendenti della società Porcellane di Monopoli, unità di Monopoli (Bari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 aprile 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 30 marzo 2005.

Gli interventi son previsti nel limite massimo di euro 2.433.807,94.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di duecentotrenta dipendenti della Meccano aeronautica, unità di Cisterna di Latina (Latina), definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 marzo 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 16 marzo 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 4.272.010,80.

Pagamento diretto: NO.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 9 febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 47 dipendenti della ESAFIL S.a.s., unità di Sandigliano (Biella), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 febbraio 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta in sede territoriale, in data 10 gennaio 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 775.978,77.

Pagamento diretto: SI.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 9.283.471,63, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 10

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 marzo 2005 presso il Comitato per l'occupazione della P.C.M. si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale degli ex lavoratori dello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina.

Alla riunione presieduta dall'on. Borghini hanno partecipato: il dott. Fontana e il dott. Loprevite per la Regione Lazio; il presidente Cusani per la Provincia di Latina; il vicesindaco Di Candilo per il Comune di Cisterna di Latina; l'ing. Egitto, il rag. Bottoni e il dott. Cirilli per Meccano Aeronautica; il dott. D'Incertopadre per Assindustria di Latina; le OO.SS. territoriali di categoria unitamente alla RSU.

Premesso che:

i lavoratori ex Goodyear usufruiscono della CIGS per ristrutturazione fino al 19 marzo 2005 ai sensi della legge n. 223/1991;

il piano di rientro dei lavoratori subisce un ritardo a causa del mancato completamento del progetto di ristrutturazione;

che nel corso della riunione tenutasi presso la Regione Lazio il 16 marzo 2005 u.s., la Regione, la Provincia di Latina e il Comune di Cisterna hanno riconfermato tutti gli impegni precedentemente assunti in ordine alla reindustrializzazione del sito ex Goodyear, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti dei lavori di bonifica, impegnandosi affinché gli stessi, come da informazioni agli atti, siano attivati entro giugno 2005. In tale contesto l'azienda, come sopra rappresentata, si impegna a riavviare i lavori di bonifica entro il mese di aprile c.a.;

la Meccano Aeronautica dichiara che il rientro potrà avvenire gradualmente nel corso del 2005.

Quanto sopra premesso, tenuto conto che:

ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il Ministero del lavoro può concedere la proroga della CIGS in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi,

Le parti concordano che:

la società Meccano Aeronautica presenterà al Ministero del lavoro richiesta di CIGS ai sensi della suddetta legge per numero massimo 230 lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005;

Italia Lavoro, su incarico della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro al fine del costante aggiornamento della spesa:

a) acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS;

b) effettuerà il monitoraggio sull'andamento del piano di rientro secondo modalità da concordare con Meccano Aeronautica.

Il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuoverà, entro giugno 2005, un incontro tra tutte le parti interessate per la verifica dell'andamento complessivo del piano.

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 16 marzo 2005, presso la Regione Lazio, direzione programmazione economica si è svolto un inconto per l'esame della situazione reativa al processo di reindustrializzazione dell'ex sito Goodyear di Cisterna di Latina.

All'incontro, presieduto dal direttore generale dott.ssa R. Bellotti, hanno partecipato: il dott. A. Loprevite e il dott. R. Fontana per l'Assessorato al lavoro della Regione Lazio; il dott. A. Ricci, per la società Sviluppo Lazio; il vicesindaco G. Di Candio per il Comune di Cisterna di Latina; il dott. S. D'Arco, per la Provincia di Latina; l'ing. G. Egitto e il rag. F. Bottoni per la società Meccano Aeronautica; il dott. A. D'Incertopadre per l'Assindustria di Latina il sig. V. Quaranta per la Fiom Cgil di Latina; il sig. Di Manno per la Fim-Cisl di Latina; il sig. F. Giordano per la Uilm Uil di Latina; i sigg.ri G. Terrazzino, M. Maggi, M. Nardi, G. Santucci e G. Pompili per la RSU della società Meccano Aeronautica.

Nel corso dell'incontro la Regione Lazio ha riconfermato tutti gli impegni precedentemente assunti in ordine alla reindustrializzazione del sito ex Goodyear.

In particolare, ricorda, alle parti presenti la dott.ssa Bellotti, la Regione Lazio ha predisposto due tipi di aiuto:

Un aiuto finalizzato alla bonifica del sito già sede dello stabilimento Good Year, che per la tipologia dello stesso, in base alla vigente normativa comunitaria è stato notificato alla Commissione europea. Ad oggi si è in attesa di una risposta da parte della stessa Commissione, ma da informazioni acquisite, tale risposta dovrebbe essere imminente;

un aiuto ai sensi del Reg. 70/01 (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), da erogarsi per il tramite della propria, società in house Sviluppo Lazio Spa, per l'importo presunto a preventivo di 3.450.000 euro e così articolato:

quanto a 3.200.000 euro, ai sensi dell'art. 4 comma 6, del citato Regolamento sottoforma di aiuti alla creazione di posti di lavoro (10% ESL + 8% ESN a fronte di spese ammissibili costituite dai primi due anni di costo del personale) e a fronte, comunque, di investimenti per 4.288.000 euro (contributo massimo 75% degli investimenti, come previsto dal regolamento). Gli investimenti in oggetto sono diversi rispetto a quelli oggetto dell'aiuto ambientale e di natura industriale (impianti e macchinari);

quanto a 250.000 euro ai sensi dell'art. 5 da erogarsi nella misura del 50% delle spese di consulenza aventi natura straordinaria e legate all'operazione;

quanto concerne l'aiuto si sensi del Reg. 70/01, non essendo previsto per esso alcun procedimento di notifica a Bruxelles, ma una semplice comunicazione, esso è immediatamente operativo a favore della società Meccano, tanto che, la Regione Lazio sta perfezionando i relativi contratti.

Anche l'Amministrazione provinciale di Latina riconferma i propri impegni in ordine al processo di reindustrializzazione in oggetto, rendendosi sin da subito disponibile ad attivare il contributo pari a euro 2.000.000.000, previsto dall'art. 42 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 («Legge finanziara regionale per l'esercizio 2005»).

Le OO.SS., nel ricordare che il piano di rientro dei lavoratori, che attualmente usufruiscono della CIGS per ristrutturazione fino al prossimo 19 marzo, subisce un ritardo a causa del mancato completamento dal progetto di ristrutturazione, preso atto di quanto dichiarato da Regione Lazio e Provincia di Latina, chiedono alla società Meccano di riavviare immediatamente i lavori di bonifica con le risorse pubbliche a disposizione.

La società riconfermando l'attuale mancato completamento del processo di ristrutturazione aziendale a causa dei ritardi nell'erogazione di finanziamenti all'uopo previsti, ma considerato quanto dichiarato da Regione e Provincia nella riunione odierna e tenuto conto di quanto richiesto dalle OO.SS., al fine di favorire il rientro dei lavoratori gradualmente nel corso del 2005, per i quali presenterà al Ministero del lavoro richiesta di CIGS per la durata di un anno, si impegna a riavviare i lavori di bonifica del sito di Cisterna di Latina.

Le OO.SS. e la RSU concordano sulla richiesta aziendale di un ulteriore periodo di CIGS della durata di un anno.

Al termine della riunione odierna, tutte le parti presenti si riaggiornano al 17 marzo 2005, presso la sede del Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per una riunione finalizzata al recepimento di quanto contenuto nel presente verbale, con particolare riferimento alla situazione occupazionale degli ex lavoratori dello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina e alla richiesta di un ulteriore periodo di CIGS, necessario per il completamento del processo di reindustrializzazione del sito.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 aprile 2005 al Ministero del lavoro e della politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dai dott.ri Francesca Cirelli, Antonio Leggio e Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella persona del dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione per l'esame della situazione dei dipendenti della Società Porcellane di Monopoli Scarl, alle quale hanno partecipato:

Regione Puglia rappresentata dal vice presidente dott. Giovanni Copertino;

l'Amministrazione provinciale di bari rappresentata dal presidente dott. Vinceno Divella, dal capo di gabinetto dott. Rocco Pignataro, dall'assessore al lavoro e formazione avv. Onofrio Sisto e dalla responsabile ufficio vertenze collettive dott.ssa Slivana Zingarelli;

Comune di Monopoli nella persona del sindaco avv. Paolo Antonio Leoci e dal vice sindaco dott. Antonio Guccione;

GMM S.p.a. di Bari nella persona del procuratore dott. Emanuele Veneziani;

Porcellane di Monopoli scarl, in liquidazione coatta amministrativa rappresentata dal commissario avv. Roberto Mantovano;

Confcooperative Puglia nella persona del presidente dott. Giacomo Ruggeri;

Femca Cisl Bari rappresentata dal segretario Adriano Solidoro e da Leonardo Di Nunno, Marco Mezzapesa e Giuseppe Svezia;

Filcea Cgil Bari rappresentata dal segretario Vito De Mario e dai sigg. Teodoro Sampietro, Domenico Larizza e Giampiero Selicati;

Premesso che:

1. I 129 dipendenti della Soc. Cooperativa Porcellane di Monopoli hanno usufruito del trattamento di cassa integrazione straordinaria per liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991 fino al 23 dicembre 2004;

2. Per poter gestire il problema occupazionale, con attenzione all'impatto sociale sul territorio, le organizzazioni sindacali e le istituzioni hanno predisposto congiuntamente un programma di intervento che prevede tra l'altro la ricollocazione dei dipendenti;

3. In data 10 gennaio 2005 e successivamente in data 30 marzo 2005 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Bari con la partecipazione del presidente e dell'assessore al lavoro, degli amministratori del Comune di Monopoli, nonché con i rappresentanti della Regione Puglia, della Confcooperative Puglia e con le segreterie provinciali della Femca Cisl e della Flicea Cgil per concordare un piano di ricollocazione dei lavoratori;

4. Numero 60 unità saranno assunte, con assorbimento graduale sino al mese di dicembre 2005, nell'ambito della realizzazione di un centro polifunzionale di natura commerciale da parte della GMM S.p.a., nuova proprietaria dei suoli e degli immobili siti nell'area industriale commerciale di Monopoli ove si svolgeranno le attività della PDM Scarl;

5. Numero 40 unità secondo quanto dichiarato dal presidente della Confcooperative regionale Puglia, saranno ricollocate anche esse entro il mese di dicembre 2005 presso cooperative aderenti alla stessa organizzazione operanti anche in settori di attività diversi da quello di provenienza specie del settore agroalimentare;

6. Numero 22 unità saranno collocate in mobilità al termine del periodo della Cigs di cui al presente verbale essendo in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento nel corso o al termine del periodo di mobilità spettante;

7. per le restanti 6 unità attraverso l'impegno di tutti i soggetti presenti ed in particolar modo del Comune di Monopoli saranno individuate tutte le possibilità di ricollocazione, anche in settori diversi di attività;

8. Nel corso della riunione odierna sono state analizzate puntualmente le misure già individuate in sede locale, che le Parti e le Istituzioni si impegnano ad attuare;

9. La legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) all'art. 1, comma 155, ha stabilito la concessione per l'anno 2005 del trattamento di cassa integrazione già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento ai settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

a) al fine di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale, la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Monopoli, la Confcooperative e le OO.SS. Femca Cisl e

Filcea Cgil ritengono necessario il ricorso allo strumento di sostegno al reddito per tutto l'anno 2005 e a tal fine è necessario concedere la cassa integrazione per centoventinove lavoratori (dal mese di marzo ridotti a centoventotto), dipendenti dalla Società Cooperative Porcellane di Monopoli, fino al 31 dicembre 2005;

Italia Lavoro su incarico della Direzione generale degli ammortizzatori sociali al fine del costante aggiornamento della spesa:

acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di cigs;

effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali e con la competente INPS.

Il Sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione rappresentata, relativa ai lavoratori dipendenti della Società Cooperativa Porcellane di Monopoli, rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Letto, confermato, sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2005, il giorno 30 del mese di marzo, presso il Palazzo della Provincia di Bari, alla presenza dell'assessore al lavoro avv. Onofrio Sisto, assistito dalla dott.ssa Silvana Zingarelli, sono convenuti:

per la Regione Puglia il vice presidente dott. Giovanni Copertino;

l'avv. Paolo Antonio Leoci, sindaco di Monopoli;

il dott. Antonio Guccione vice sindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Monopoli;

il sig. Vito Tropiano, consigliere comunale del comune di Monopoli;

il sig. Antonio Marasciulo assessore alla agricoltura del Comune di Monopoli;

il sig. Vito Onofrio Lamanna consigliere della Provincia di Bari;

il dott. Emanuele Veneziani, procuratore della G.M.M. S.p.a. di Bari;

il dott. Giovanni Destino commissario delle Porcellane di Monopoli soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa;

il dott. Giacomo Ruggieri, presidente regionale confcooperativa Puglia;

per la FEMCA CISL di Bari: Adriano Solidoro, Leonardo Di Nunno, Marco Mezzapesa e Giuseppe Svezia;

per la FILCEA CGIL di Bari: Vito De Mario, Francesco Marinelli, Teodoro Sampietrio Domenico Larizza e Selicati Giampiero.

L'incontro odierno è scaturito dalla concorde iniziativa di tutti i soggetti costituiti istituzionali e di individuare concrete possibilità di ricollocazione dei centoventotto dipendenti della Porcellane di Monopoli Scarl, beneficiari del trattamento di CIG straordinaria ex art. 3 e legge n. 233/1991 per liquidazione coatta amministrativa fino al 23 dicembre 2004, al fine di creare le condizioni per la concessione, da parte del Ministero del lavoro, della proroga senza soluzione di continuità del trattamento di CIG straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge finanziaria 2005.

Il piano di reimpiego formulato in questa sede per i centoventotto lavoratori interessati (tenuto conto delle disposizioni di lavoratore dal mese in corso), è articolato come segue:

n. 60 unità saranno assunte, con assorbimento graduale sino al mese di dicembre 2005, nell'ambito della realizzazione di un centro polifunzionale di natura commerciale da parte della G.M.M. S.p.a., nuova proprietaria dei suoli e degli immobili siti nell'area industriale-commerciale di Monopoli ove si svolgevano le attività della P.D.M. Scarl;

n. 40 unità, secondo quanto dichiarato dal presidente della Confcooperativa regionale Puglia, saranno ricolloccate anche esse entro il mese di dicembre 2005 presso cooperative aderenti alla stessa organizzazione operanti anche in settori di attività diversi da quello di provenienza, specie del settore agroalimentare;

n. 22 unità saranno collocate in mobilità al termine della proroga della CIGS di cui al presente verbale (23 dicembre 2005), essendo in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento nel corso o durante il periodo di mobilità spettante;

per le restanti 6 unità tutti i soggetti presenti, ed in particolar modo il Comune di Monopoli si impegnano a continuare a ricercare ogni possibilità di ricollocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 febbraio 2005 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli, assistito dal dott. Antonio Leggio , dalla dott.ssa Francesca Cirelli e dalla dott.ssa Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella persona del dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione per l'esame della situazione della Società ESAFIL Sas, alla quale hanno partecipato:

La ESAFIL S.a.s. rappresentata da Roberto Bonino assistito dell'Unione industriale Biellese nella persona del dott. Roberto Ruffato;

La Regione Piemonte assessorato alla formazione professionale area ammortizzatori sociali rappresentato dalla dott.ssa Teresa Zoccolan;

l'Amministrazione provinciale di Biella nella persona della dott.ssa Rossana Santarelli;

Le organizzazioni sindacali, Femca Cisl e Uilta Uil nazionale rappresentate dai sigg.ri Luigi Raimondi ed Edoardo Rossi, la Filtea Cgil provinciale rappresentata dal sig. Berardino A. Valle.

Premesso che:

1. la Soc. ESAFIL S.a.s. operante nel campo tessile con produzione di filati pettinati, attraversa uno stato di crisi da ormai alcuni anni che hanno portato l'azienda a richiedere un periodo di cassa integrazione salariale per crisi aziendale nel periodo 9 febbraio 2004 - 8 febbraio 2005;

2. Nonostante le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2004, la ESAFIL S.a.s. ha visto ulteriormente ridursi in modo significativo le prospettive di vendita, già pesantemente ridimensionate nel corso degli anni 2002 e 2003;

3. Per poter gestire il problema occupazionale, con attenzione all'impatto sociale sul territorio, l'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni hanno predisposto congiuntamente un programma di intervento che prevede tra l'altro la ricollocazione dei dipendenti in esubero;

4. In data 7 febbraio 2004 si è tenuta una riunione presso la provincia di Biella con la partecipazione dell'azienda, dell'unione industriale e delle organizzazioni sindacali per concordare un piano di ricollocazione dei lavoratori secondo le indicazioni già contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 gennaio 2005 fra la provincia stessa, le organizzazioni sindacali e l'Unione industriale Biellese.

5. Nel corso della riunione odierna sono state analizzate puntualmente le misure già individuate in sede locale, che le parti e le istituzioni si impegnano ad attuare.

6. La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) all'art. 1, comma 155, ha stabilito la concessione per l'anno 2005 del trattamento di CIGS già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

a) al fine di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale, le organizzazioni sindacali, la regione Piemonte, la provincia di Biella e l'Unione industriale Biellese ritengono necessario il ricorso allo strumento di sostegno al reddito di cui al punto per tutto l'anno 2005 e al fine l'azienda inoltrerà apposita istanza di CIGS per 47 lavoratori dipendenti dalla Esafil di Sandigliano a far data dal 9 febbraio 2005 fino al 31 dicembre 2005;

b) le parti e le istituzioni locali si impegnano a gestire le eccedenze mediante:

ricollocazione di un numero di 10 dipendenti presso aziende che operano localmente ed interessate all'assunzione dei lavoratori tramite l'inserimento nelle liste di mobilità (Bonino Carding machines, Filatura Cardata Biellesa Aldo Boglietti S.r.l., Filsa Filati S.r.l. e Filatura Marchi S.p.a.);

azioni di outplacement e di formazione e riqualificazione finanziati dalla provincia di Biella per i lavoratori collocati, in CIGS; anche attraverso i fondi messi a disposizione dal progetto Piemonte (sottoscritto nel 2003 dalle itituzioni locali Piemontesi, dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazione sindacali) che verrà presumibilmente avviato da aprile 2005;

collocazione in mobilità per coloro che potranno maturare i requisiti pensionistici nel corso o al termine del periodo di cassa integrazione e/o di mobilità,

Italia lavoro su incarico della Direzione generale degli ammortizzatori sociali al fine del costante aggiornamento della spesa:

acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS;

effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la società.

Il Sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione rappresentata, relativa alla Società ESAFIL S.a.s., rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 1, commna 155, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Letto, confermato, sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 febbraio 2005 presso la provincia di Biella alla presenza dell'assessore Marisa Lucano assistita dalla dott.ssa Rossana Santarelli si sono incontrati:

la ditta Esafil S.a.s. di Bonino R. & C. di Sandigliano, in persona di Roberto Bonino e Corrado Dal Canton, assistita dall'Unione industriale biellese, in persona di Roberto Ruffato;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil di Biella nelle persone di Paola Bocchio, Bernardino Avalle, Rosangela Fontanella e Luigi Roberto;

presente la R.S.U. della Esafil S.a.s.;

per esaminare in particolare il comma 4 del verbale di accordo, sottoscritto tra le parti in data odierna, relativo al piano di ricollocazione dei lavoratori dell'azienda. La provincia prende atto che 5 lavoratori raggiungeranno i requisiti per il trattamento pensionistico, che per altri 8 dipendenti l'azienda valuterà l'inserimento lavorativo in altre aziende del settore. La provincia si impegna per gli altri 34 lavoratori, all'applicazione del protocollo di intesa, sottoscritto in data 10 gennaio c.a., tra la provincia stessa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'unione industriale, per attivare azioni per la ricollocazione dei lavoratori quali la formazione professionale e progetti di outplacement.

A tale scopo è necessario che i lavoratori siano posti in cassa integrazione straordinaria come indicato nella richiesta che verrà inoltrata dall'azienda nei possimi giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

In data 31 marzo 2005 ha avuto luogo, presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione riguardante la società TSM S.p.a. di Boiano in liquidazione.

All'incontro, presieduto dall'on. Borghini, hanno partecipato:

per il Ministero del lavoro, il dott. Mastropietro;

per Italia Lavoro, il dott. Martufi;

per la regione Molise, l'assessore alle attività produttive dott. Sozio e l'assessore al lavoro dott. Picciano;

per il comune di Boiano, il sindaco dott. Colalillo;

per la Finmolise, il dott. Pellegrini;

per la società TSM S.p.a. in liquidazione, i liquidatori ing. Gagliardi e dott. Caputi;

per le organizzazioni sindacali, i rappresentanti nazionali di categoria; i rappresentanti territoriali confederali e di categoria.

Premesso che:

TSM S.p.a. di Boiano, appartenente al Gruppo Itam, è un'azienda costituita nel 1998 con la partecipazione azionaria di Sviluppo Italia, operante nel settore tessile nel comparto specifico della tintostamperia.

I lavoratori della TSM S.p.a., in conseguenza della situazione di crisi generalizzata settore tessile e della particolare situazione di stallo delle attività dello stabilimento di Boiano, dovuta anche ad una specifica condizione di sofferenza finanziaria dell'azienda, hanno usufruito della CIGS per crisi aziendale *ex lege* n. 223/1991 dal 1º agosto 2003 fino al 31 luglio 2004.

Al fine di arginare, in particolare, la situazione di crisi finanziaria, nel corso dell'anno 2004 l'azienda ha proposto un aumento di capitale che si è però realizzato solo in parte con l'aumento di capitale sociale da parte di Itam e con l'ingresso — nella compagine societaria — della finanziaria regionale Finmolise S.p.a. che ha sottoscritto quote azionarie per 1 milione di euro.

L'attività lavorativa dell'azienda è cessata a partire dal 31 dicembre 2004.

A seguito dell'esito negativo del pecorso volto al superamento dello squilibrio finanziario, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge e con le opportune valutazioni economiche e sociali, l'assemblea dei soci della TSM ha assunto lo scorso 10 marzo 2005 la decisione di porre in liquidazione la società.

Lo scorso 22 marzo 2005 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in sede territoriale tra la regione Molise, la provincia di Campobasso, la Comunità montana Matese, il comune di Boiano, Finmolise, Sviluppo Italia, TSM S.p.a. in liquidazione, CGIL, CISL, UIL e UGL territoriali, che ha previsto la richiesta da parte dell'azienda del riconoscimento della CIGS ex art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e la predisposizione di un piano di gestione degli esuberi con specifici interventi da parte dell'azienda e delle istituzioni locali. Tale protocollo si intende integralmente recepito nel presente accordo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), così come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la concessione del trattamento di CIGS per 12 mesi sino al 31 dicembre 2005, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare e supportare il programma finalizzato alla gestione della crisi occupazionale della TSM S.p.a. attraverso programmi di gestione degli esuberi.

A questo scopo tutto quanto sopra premesso le parti convengono

1. TSM S.p.a. avanzerà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiesta di riconoscimento di CIGS per tutti i dipendenti, per 12 mesi sino al 31 dicembre 2005, ai sensi della suddetta legge n. 311/2004, art. 1, comma 155.

2. Il piano di gestione del personale nel corso dell'anno 2005 sarà attuato attraverso le misure specificamente individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in sede regionale citato in premessa.

3. Italia Lavoro, su incarico della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa:

acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS;

effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la società.

Il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Sottosegretario on. Viespoli, ritiene che la situazione sopra evidenziata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

05A08350

DECRETO 5 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Alba - Piccola soc. coop. a r.l.», in Giovinazzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 febbraio 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Alba - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Giovinazzo, è stata sciolta e il sig. Farruggello Carmelo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il rag. Sciannameo Donato nato a Bari il 7 maggio 1967 con studio in Bari alla via G.S. Poli n. 21/A, è nominato liquidatore della società cooperativa «Alba Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Giovinazzo, costituita in data 4 maggio 2001 per rogito del notaio Napoletano Francesca Paola, posizione n. 8644 - codice fiscale 05695420728 - R.E.A. n. 434258 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dall'11 febbraio 2003 in sostituzione del sig. Farruggello Carmelo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A08417

DECRETO 2 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Archeomedia sistemi informativi - Società cooperativa a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 luglio 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Archeomedia sistemi informativi - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 dicembre 2004:

Decreta:

La società cooperativa «Archeomedia Sistemi informativi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Alatri, costituita a rogito notaio dott. Carlo Fragomeni in data 24 maggio 1996, repertorio n. 21967, registro imprese n. 86066 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1668/274095 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 agosto 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A08397

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 agosto 2005.

Voltura della concessione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica dall'Azienda energetica municipale S.p.a. (A.E.M.) nel comune di Cremona, già attribuita con decreto del 3 maggio 2001 alla A.E.M. Gestioni S.r.l. nel comune di Cremona.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 maggio 2001 di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della convenzione all'Azienda energetica municipale (AEM) di Cremona per il comune di Cremona;

Vista la comunicazione dell'AEM di Cremona n. 3042 del 21 aprile 2005 relativa alla costituzione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, della A.E.M. Gestioni S.r.l. ed al trasferimento a quest'ultima, tra l'altro, dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Cremona;

Visto l'atto di costituzione della società conferitaria A.E.M. Gestioni S.r.l. del notaio Carlo Guardamagna di Cremona del 21 ottobre 2004, repertorio n. 65.409 - raccolta n. 8.863;

Ritenuto di dover trasferire ed intestare alla A.E.M. Gestioni S.r.l. la concessione e la convenzione attualmente intestate alla AEM di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

1. La concessione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Cremona, attribuita, ai sensi della normativa e dei provvedimenti richiamati in premessa, alla A.E.M. di Cremona, è volturata alla A.E.M. Gestioni S.r.l., che svolgerà il servizio secondo quanto previsto nella convenzione di concessione già stipulata dall'AEM di Cremona con questa amministrazione e approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 maggio 2001.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08403

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D. e V.S.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota dell'assessorato all'agricoltura, al commercio e turismo della provincia autonoma di Trento, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota del Dipartimento agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer (esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» auslese);

Valdadige o Etschtaler;

Casteller (escluso mosto concentrato ottenuto da prodotti di zone diverse da quella di produzione della d.o.c. Casteller);

Trentino;

Trento;

Teroldego Rotaliano.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Pinot Bianco;

Pinot nero;

Chardonnay;

Meunier.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale o saccarosio, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08393

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali

sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Albugnano»;
«Barbaresco»;
«Barbera d'Alba»;
«Barbera d'Asti»;
«Barbera del Monferrato;
«Barolo»;
«Cortese dell'Alto Monferrato»;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»;
«Dolcetto di Dogliani»;
«Dolcetto d'Alba»;
«Dolcetto d'Asti»;
«Dolcetto di Diano d'Alba»;
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
«Freisa d'Asti»;
«Langhe»;
«Loazzolo»;
«Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;
«Monferrato»;
«Nebbiolo d'Alba»;
«Piemonte»;
«Ruchè di Castagnole Monferrato»;
«Roero»;
«Verduno» o «Verduno Pelaverga».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Becuet n., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Chatus, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di Acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Rossese Bianco b, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato, o mosto di uve concentrato

e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08394

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi, derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota del dipartimento agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota dell'assessorato all'agricoltura, al commercio e turismo della provincia autonoma di Trento, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Lago di Caldaro o Caldaro o Kalterersee o Kalterer;

esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» auslese;

Valdadige o Etschtaler;

Alto Adige o Sudtirol.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «Südtirol» di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

1) Pinot Bianco,

2) Pinot grigio,

3) Pinot nero,

4) Chardonnay.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08395

DECRETO 12 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota dell'assessorato agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata «Valle D'Aosta» o «Vallée d'Aoste», per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o

mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite «Prié Blanc».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08396

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005.

Attivazione dell'ufficio di Mercato San Severino e soppressione della sezione staccata dell'ufficio di Salerno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Mercato San Severino

1.1 È attivato l'ufficio di Mercato San Severino il 28 luglio 2005. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Salerno operante a Mercato San Severino.

Motivazioni

L'art. 94, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di uffici locali dell'Agenzia delle entrate nei comuni sede di tribunale che già ospitavano uffici finanziari. In applicazione di tale norma, con atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003 sono stati istituiti gli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino, che sono le uniche sedi nelle quali i preesistenti uffici finanziari non erano stati sostituiti da uffici locali. Nell'atto medesimo veniva specificato che l'avvio operativo dei nuovi uffici era subordinato alla disponibilità di immobili idonei ad ospitare le nuove strutture.

La situazione logistica consente ora di procedere all'attivazione dell'ufficio di Mercato San Severino. Contestualmente viene soppressa la sezione staccata operante in quella località. La competenza territoriale del nuovo ufficio è stata fissata con il citato atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003, con il quale è stata anche rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio di Salerno.

Riferimenti normativi dell'atto.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 94, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5);

atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A08450

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

DELIBERAZIONE 25 luglio 2005.

Modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti regolati all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2005, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 154/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2005;

Visti:

l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare:

il successivo comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal fun-

zionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si provvede, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

il comma 39 che affida al Ministro delle finanze il compito di adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità;

il comma 40, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312 del 30 dicembre 2004, che prevede che le somme versate dai soggetti regolati, afferenti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), affluiscono direttamente al bilancio della stessa;

i decreti legislativi 19 marzo 1999, n. 79/1999 e 23 maggio 2000, n. 164/2000;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2005;

le deliberazioni dell'Autorità n. 310/01 del 21 dicembre 2001 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.

Considerato che:

con il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 luglio 2005 è stata confermata l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2005 nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;

con legge n. 312/2004 è stato innovato rispetto all'originario procedimento, prevedendo che le somme versate dai soggetti regolati affluiscano direttamente nel bilancio dell'Autorità;

con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stato altresì rimessa all'Autorità la determinazione delle modalità operative della riscossione del contributo in questione;

la legge n. 481/1995 conferisce all'Autorità potestà regolatoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori ed utenti, su tutti i segmenti dei servizi nei settori in questione, prescindendo dal titolo in forza del quale l'attività viene svolta;

Ritenuto opportuno:

definire, per ragioni di trasparenza, semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, un unica modalità di versamento del contributo 2005 da parte dei soggetti regolati, tramite bonifico alla Banca Intesa S.p.a. che esercita il servizio di tesoreria per conto dell'Autorità;

riepilogare — in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, con le indicazioni che emergono dallo stesso decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 luglio 2005, con le deliberazioni dell'Autorità n. 310/01 e n. 311/01 — le tipologie di attività dei settori dell'energia elettrica e del gas in relazione alle quali l'Autorità esplica la propria potestà regolatoria e viene stabilito dalla legge n. 481/1995 l'onere contributivo per il funzionamento dell'Autorità stessa in capo ai soggetti regolati;

Delibera:

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e pari allo 0,3 per mille, dovuto dai soggetti che esercitano attività regolate nei settori dell'energia elettrica ed il gas deve essere versato unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas presso la Banca Intesa S.p.a. che svolge il servizio di tesoreria per conto dell'Autorità stessa.

2. Sulla base di quanto indicato dalle disposizioni richiamate in premessa, ai fini della contribuzione in questione, le tipologie di attività regolate nei settori di competenza risultano essere le seguenti:

Energia elettrica	Gas
Produzione	Coltivazione
Trasmissione	Attività Gnl
Dispacciamento	Stoccaggio
Distribuzione	Trasporto e dispacciamento
Misura	Commercializzazione all'ingrosso
Vendita	Distribuzione
	Misura
	Vendita

3. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4. Viene dato mandato al direttore generale perché attivi ogni altra azione di comunicazione idonea ad assicurare la massima diffusione della presente deliberazione presso i soggetti regolati.

Milano, 25 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A08398

DELIBERAZIONE 27 luglio 2005.

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006. (Deliberazione n. 157/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 luglio 2005

Visti:

il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/2001;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;

la deliberazione dell'Autorità, 18 marzo 2004, n. 40/04;

la deliberazione dell'Autorità, 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/2004);

la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità, 2 maggio 2005, n. 80/05;

la deliberazione dell'Autorità, 2 maggio 2005, n. 81/05;

la deliberazione dell'Autorità, 9 giugno 2005, n. 103/05;

la determina del direttore generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).

Viste altresì:

la delibera del 27 dicembre 2004, n. 240/04 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;

la delibera del 28 dicembre 2004, n. 245/04 con cui l'Autorità ha modificato ed integrato il proprio regolamento di contabilità ed in particolare l'art. 15 «Deleghe di spesa»;

l'atto, predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo in coerenza con l'art. 15 di cui al precedente alinea, del 30 dicembre 2004, n. 2004/294, relativo all'assunzione dell'impegno di spesa per le attività della Guardia di finanza;

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;

con la deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;

una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;

la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;

la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;

il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;

i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;

la deliberazione n. 199/01 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

la deliberazione n. 125/04 ha disposto di svolgere, nel periodo 1º novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

nel corso della campagna di cui al precedente alinea consistente in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati:

a) tre impianti con odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;

b) un impianto con pressione relativa del gas non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;

con lettere in data 2 febbraio 2005 (prot. PB/M05/525), in data 12 aprile 2005 (prot. PB/M05/1419) e in data 28 aprile 2005 (prot. PB/M05/1742), il direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità ha inviato alle procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;

con lettera in data 19 maggio 2005 (prot. PB/M05/2140) il direttore della direzione vigilanza e controllo ha segnalato al Ministero delle attività produttive la non conformità della pressione relativa di fornitura alla legislazione e normativa vigente in materia;

nel corso della campagna di controlli tecnici di cui alla deliberazione n. 125/04 si sono verificati tre casi di mancata collaborazione delle imprese di distribuzione all'effettuazione del controllo tecnico;

l'Autorità ha disposto con le deliberazioni n. 80/2005, n. 81/05 e n. 103/05 l'effettuazione di ispezioni per verificare, tra l'altro, i motivi della mancata collaborazione di cui al precedente alinea;

con comunicazione interna in data 17 giugno 2005 (prot. AC/INT/01705) la direzione consumatori e qualità del servizio ha trasmesso alla direzione vigilanza e controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006;

la deliberazione n. 125/04 ha disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione sperimentale per i combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione sperimentale per i combustibili);

l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione n. 125/04 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima;

Ritenuto opportuno:

reiterare, nel periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006, la campagna di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinché:

a) modifichi la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici approvata con determina n. 151/2004 sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna di controlli tecnici effettuata ai sensi della deliberazione n. 125/04;

b) pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;

avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006, della Stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;

avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima, la cui attività è stata impegnata a carico del bilancio dell'Autorità, per un importo massimo presunto pari ad euro 100.000 — I.V.A. esclusa — con atto n. 2004/294 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Autorità;

Delibera:

1. Di svolgere, nel periodo 1º ottobre 2005 - 30 settembre 2006, n. 50 controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione.

2. Di dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinché:

a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna di controlli tecnici effettuati nel periodo novembre 2004 - maggio 2005, ai sensi della deliberazione n. 125/04;

b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera *a)* nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas.

3. Di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini.

4. Di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione sperimentale per i combustibili.

7. Di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione sperimentale per i combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici nella misura non superiore a 60.000 euro I.V.A. compresa, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 147, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2005-31 dicembre 2005.

8. Di prevedere per le attività relative ai predetti controlli tecnici riguardanti le prestazioni della Guardia di finanza un importo massimo pari ad euro 60.000 I.V.A. compresa, quale quota parte della somma impegnata con atto del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo.

9. Di dare mandato al Direttore della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità per le azioni a seguire.

10. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

Milano, 27 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A08399

DELIBERAZIONE 27 luglio 2005.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. (Deliberazione n. 158/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 luglio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;

il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: secondo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 2 maggio 2005 recante regolazione degli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica (di seguito: terzo documento per la consultazione).

Considerato che:

l'art. 2, comma 19, lettera *a)*, della legge n. 481/1995 prevede che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/2004, mediante il secondo documento per la consultazione l'Autorità ha formulato proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;

mediante il terzo documento per la consultazione l'Autorità ha formulato proposte su possibili integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica.

Considerato che, con riferimento al secondo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato:

una significativa differenziazione ed articolazione delle proposte in tema di incentivi per recuperi della sicurezza nella distribuzione di gas naturale tale da suggerire una ulteriore fase di approfondimento e confronto con i distributori e le loro associazioni di categoria al fine di pervenire all'individuazione delle migliori soluzioni;

l'importanza ai fini della sicurezza nella gestione di un impianto di distribuzione dello stato di consistenza di un impianto purché lo stesso sia completo della data di posa di ogni tratto di rete di cui si compone l'impianto di distribuzione;

l'opportunità di posticipare di tre mesi la data di invio annuale all'Autorità da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) dei dati relativi agli incidenti da gas, stante la difficoltà di disporre di tutte le informazioni necessarie entro la data prevista dal Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi

di distribuzione, misura e vendita del gas approvato con la deliberazione n. 168/2004 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);

una convergenza su aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, quali, ad esempio, la necessità di riformulare la definizione di emergenza oppure l'opportunità di standardizzazione delle modalità di calcolo delle grandezze relative agli indicatori di sicurezza oppure, ancora, la necessità di stabilire che sia solo il distributore a realizzare e gestire gli allacciamenti su suolo pubblico.

Considerato che, con riferimento al tema della sicurezza, sono pervenute all'Autorità segnalazioni relative ad alcuni aspetti della deliberazione n. 168/04 ed, in particolare:

alla necessità di introdurre disposizioni specifiche in merito:

a) all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione di un impianto di distribuzione mediante carro bombolaio e di alimentazione diretta da parte di un'impresa di trasporto di clienti finali civili;

b) all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas;

al rischio derivante dalla mancata comunicazione da parte del distributore ai venditori interessati del numero di pronto intervento e delle sue variazioni, con la conseguente indicazione errata di tale numero nella bolletta del cliente finale;

all'incertezza sulla ammissibilità o meno dell'utilizzo di un numero di cellulare quale recapito telefonico di pronto intervento.

Considerato che, con riferimento al terzo documento per la consultazione, le osservazioni presentate dai soggetti hanno evidenziato:

la condivisione di parte dei soggetti consultati delle finalità delle proposte contenute nel terzo documento per la consultazione ed, in particolare, quella di accrescere la trasparenza nelle relazioni tra gli operatori e di definire una disciplina degli scambi di comunicazioni tra gli stessi volta anche ad una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori;

la preoccupazione della maggior parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas di appesantimenti burocratici derivanti dai nuovi obblighi di registrazione e di tempestività proposti dall'Autorità;

proposte di semplificazione e razionalizzazione da parte degli stessi soggetti di cui al precedente alinea rispetto alla versione preliminare del provvedimento messa in consultazione dall'Autorità;

la conferma dell'esistenza di comportamenti collusivi tra distributori e venditori tra di loro collegati a discapito dello sviluppo della concorrenza ed in generale a svantaggio dei clienti finali;

l'opportunità che siano dati tempi adeguati per i venditori ed i distributori per l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali.

Ritenuto, con riferimento al sistema di incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale, che sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti con le associazioni di categoria dei distributori di gas naturale che dovrebbero consentire comunque l'emanazione del relativo provvedimento nei minimi tempi tecnici necessari.

Ritenuto, con riferimento alla regolazione della sicurezza, che sia opportuno provvedere alle dovute integrazioni al testo integrato della qualità dei servizi gas in particolare in relazione:

all'odorizzazione del gas nei casi di alimentazione della rete di distribuzione da carro bombolaio e di fornitura diretta da parte di una azienda di trasporto a clienti finali civili, stante l'importanza dell'odorizzazione del gas ai fini dell'utilizzo sicuro del gas da parte di clienti finali civili;

all'obbligo di utilizzare solo linee telefoniche fisse come recapito telefonico per il pronto intervento, in quanto solo tale tipologia di linea risulta conforme a quanto già stabilito dall'Autorità con la deliberazione n. 168/04 nonché alle linee guida emanate in materia, prevedendo altresì l'obbligo di comunicazione scritta ai venditori interessati dei recapiti telefonici di pronto intervento e delle loro variazioni;

all'obbligo del distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni di gas, obbligo peraltro già stabilito dalla legislazione vigente in tema di sicurezza;

all'obbligo di redazione dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione per le reti posate o sostituite a partire dal 1° gennaio 2006, data la sua rilevanza ai fini della conoscenza dell'impianto di distribuzione e della sua gestione in sicurezza;

ai termini di invio annuale dei dati relativi agli incidenti da gas combustibile da parte del Cig all'Autorità, stante la necessità di accordare al Cig tempi adeguati per l'invio dei dati richiesti per consentirne il completamento;

agli aspetti particolari, non strettamente attinenti con il sistema di incentivi di cui al precedente alinea, sui quali la consultazione ha evidenziato un elevato consenso.

Ritenuto altresì, con riferimento al terzo documento di consultazione, che:

sia necessario introdurre le integrazioni agli obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale ai fini di una maggiore tutela dei clienti finali e dei venditori;

sia opportuno accogliere alcune proposte di semplificazione dei nuovi obblighi di registrazione e di tempestività, con riferimento ai dati minimi per ritenere completa una richiesta di preventivazione;

sia necessario pervenire ad un unico standard di comunicazione delle richieste di prestazioni dai venditori ai distributori e che tale standard debba essere proposto di concerto tra le associazioni dei distributori e dei venditori entro il 31 ottobre 2005;

sia necessario posticipare l'avvio delle nuove disposizioni in tema di registrazione e tempestività di trasmissione delle richieste da parte dei venditori al 1° gennaio 2006 al fine di assicurare agli esercenti un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche ed integrazioni introdotte.

Ritenuto infine necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel testo integrato della qualità dei servizi gas.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04:

a) all'art. 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«attività di trasporto» è l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ii)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

impresa di trasporto» è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

«stato di consistenza» è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato aimeno:

(I) l'anno di posa;

(II) il materiale;

(III) il diametro;»;

b) all'art. 1 la definizione di «periodo di subentro» è sostituita dalla seguente definizione:

«periodo di subentro» è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio di distribuzione e il 31 dicembre dell'anno solare successivo; è altresì, per il distributore uscente e nel caso di cessione della gestione in corso d'anno, l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio dell'anno e l'ultimo giorno di gestione del servizio di distribuzione; non rientrano nella definizione di «periodo di subentro» i casi di cambio di ragione sociale, incorporazione o fusione di distributori;»;

c) il comma 2.3 è sostituito dal seguente comma:

«2.3 Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2.1 e 2.2, i distributori di gas diversi dal gas naturale attuano la Parte II del Testo integrato limitatamente all'art. 8, comma 8.8, all'art. 11, commi 11.1 e 11.6, all'art. 27, all'art. 28 e all'art. 31.»;

d) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«2.6 La Parte II del testo integrato si applica alle imprese di trasporto limitatamente a quanto disposto dal successivo art. 8, comma 8.10»;

e) ai commi 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.3, 8.4, 19.1, 24.1 e 25.1 la parola «troncamento» è sostituita dalla parola «arrotondamento»;

f) ai commi 6.1 e 7.1 la parola «secondo» è sostituita dalla parola «terzo»;

g) il titolo dell'art. 8 è sostituito dal seguente titolo:

«Odorizzazione del gas»;

h) al comma 8.1, dopo le parole «per metro cubo alle condizioni standard (mg/m^3)» sono aggiunte le parole «ed arrotondata al terzo decimale.»;

i) al comma 8.2, le parole «il codice del gruppo di riduzione finale, o con altro» sono sostituite dalle parole «il codice del gruppo di riduzione finale»;

j) all'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

«8.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore assicura l'odorizzazione del gas mediante l'utilizzo di un odorizzante che sia indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133;

8.9 Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, il distributore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dal precedente comma e che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione;

8.10 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconseguato per usi civili sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica e dal comma 8.8.»;

k) alla lettera *c)* del comma 11.1 le parole «prima della loro messa in esercizio» sono sostituite dalle parole «in modo che sia disponibile all'atto della loro messa in esercizio»;

l) al comma 11.6 le parole «dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «di ogni tratto della rete almeno» ed il titolo della Tabella D «Frequenza con cui deve essere effettuata l'ispezione dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «Frequenza di ispezione della rete»;

m) all'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

«11.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore è tenuto a:

a) realizzare e gestire ogni tratto di rete e di allacciamento che insista su suolo pubblico;

b) predisporre lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita;

11.9 A partire dal 1° gennaio 2007 il distributore è tenuto a predisporre per ogni impianto di distribuzione il «Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas» mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'art. 29, comma 29.5.

11.10 Il distributore è tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas.»;

n) alla lettera *b)* del comma 26.1 le parole «recapiti telefonici» sono sostituite dalle parole «recapiti telefonici con linea fissa»;

o) la lettera *c)* del comma 26.1 è sostituita dalla seguente:

«c) è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed a comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; è tenuto altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;»;

p) il comma 27.1 è sostituito dal seguente comma:

«27.1 Ai fini dell'applicazione del Testo integrato si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:

a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;

b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;

c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;

d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.

Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.»;

q) al comma 28.5 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle parole «30 giugno»;

r) al comma 29.2 le parole «organismi tecnici competenti Atig e Apce» sono sostituite dalle parole «organismi tecnici competenti Cig, Atig e Apce»;

s) la lettera *d)* del comma 30.4 è sostituita dalla seguente:

«d) il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo (per esempio con il recapito, il codice del gruppo di misura, o con altro), per assicurare la sua rintracciabilità;»;

t) alla lettera *f)* del comma 30.9 le parole «per ciascuno di essi» sono eliminate;

u) alla lettera *c)* del comma 31.1 le parole «tre anni solari» sono sostituite dalle parole «cinque anni solari»;

v) al comma 32.1 le parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»;

w) alla lettera *b)* del comma 32.8 le parole «tempo effettivo» sono sostituite dalle parole «tempo medio effettivo»;

x) al comma 34.2 le parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato e relative al contratto stesso esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni»;

y) all'art. 34 sono aggiunti i seguenti commi:

«34.4 Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 41, comma 41.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento; nel caso di richieste di preventivo, tale obbligo decorre dalla data in cui sono pervenuti al venditore tutti i dati di cui al comma 36.7.

34.5 Entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale.»

z) al comma 35.1 le parole «di lavori di lavori semplici» e «di lavori di lavori complessi» sono sostituite rispettivamente dalle parole «di lavori semplici» e «di lavori complessi»;

aa) al comma 35.4, alla Tabella L, di cui al comma 51.2, ed alla Tabella T, di cui al comma 63.1, le parole «a reclami scritti e a richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni»;

bb) al comma 36.1 le parole «della richiesta di preventivo del cliente e la data di comunicazione» sono sostituite dalle parole «della richiesta di preventivo del cliente, completa dei dati di cui al successivo comma 36.7, e la data di comunicazione»;

cc) la lettera *f)* del comma 36.2 è sostituita dalla seguente:

«*f)* limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate all'art. 52, comma 52.1, lettera *c)*;»;

dd) all'art. 36 è aggiunto il seguente comma:

«36.7 Il cliente fornisce all'esercente all'atto della richiesta di preventivo almeno i seguenti dati:

a) ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas;

b) dati identificativi del cliente finale associato a tali punti nel solo caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente finale o da un venditore per conto del cliente finale;

c) potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare;

d) categoria d'uso del gas;

e) per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.»;

ee) la lettera *b)* del comma 43.7 è sostituita dalla seguente:

«*b)* "richiesta di verifica del gruppo di misura pervenuta da più di un anno solare da una precedente verifica del gruppo di misura relativa allo stesso punto di riconsegna.»;

ff) all'art. 48 è aggiunto il seguente comma:

«48.9 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura di cui all'art. 43 non comprende il tempo intercorrente tra la data dell'eventuale invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso»;

gg) al comma 55.3 le parole «Articolo 52, comma 52.1c)» sono sostituite dalle parole «Articolo 52, comma 52.1, lettera *c)*»;

hh) all'art. 56 è aggiunto il seguente comma:

«56.5 Il venditore di gas, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore di gas, registra:

a) il codice univoco con cui il venditore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale;

b) la data di ricevimento da parte del cliente finale della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale;

c) la data di invio al distributore della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale di cui alla precedente lettera *b)*.»;

ii) all'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi:

«59.5 Il venditore, in occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici o generali di qualità di competenza del distributore, comunica al cliente finale il codice univoco di cui all'art. 56, comma 56.5, lettera *a)*;

59.6 L'esercente, nel caso di richiesta di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi, comunica al cliente, in occasione della richiesta, i dati necessari per la predisposizione del preventivo di cui all'art. 36, comma 36.7;

59.7 L'esercente pubblica nel proprio sito internet i dati necessari per la predisposizione su richiesta di un cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi di cui all'art. 36, comma 36.7.»;

jj) alla lettera *a)* del comma 62.4 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione o i dati di qualità commerciale» sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione o le prestazioni di qualità commerciale»;

kk) alla lettera *a)* del comma 62.6 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione»;

ll) al punto (ii) della lettera *a)* del comma 62.6 le parole «per ogni localizzazione della dispersione» sono sostituite dalle parole «per ogni dispersione localizzata»;

mm) al comma 62.6 le parole «Dall'elenco scelto o dall'unione degli elenchi scelti» sono sostituite dalle parole «Dalla porzione di elenco, dall'elenco o dall'unione degli elenchi scelti»;

nn) al comma 65.1 le parole «la coerenza tra i dati riportati» sono sostituite dalle parole «la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati»;

oo) al comma 73.4 le parole «suddivise in AP/MP e BP» sono sostituite dalle parole «suddivise in AP/MP e BP con riferimento al 31 dicembre 2003»;

pp) all'art. 73 è aggiunto il seguente comma:

«73.5 I distributori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 59, commi 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006»;

qq) all'art. 74 è aggiunto il seguente comma:

«74.3 I venditori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 34, comma 34.4, dell'art. 56, comma 56.5, e dell'art. 59, commi 59.5, 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006.»;

rr) alla lettera *a)* del comma 75.1 le parole «attua quanto disposto dall'art. 11, comma 11.1, lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle parole «attua quanto disposto dall'art. 8, comma 8.8, dall'art. 11, comma 11.1, lettere *b)* e *c)*»;

ss) al comma 76.2, dopo le parole «relativi all'anno 2006», sono aggiunte le parole «e anni successivi».

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità n. 168/2004 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 27 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A08400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio senza nomina del commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative le quali, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Ecoambiente Capraia Isola soc. coop a r.l., con sede in Capraia Isola, via Assunzione n. 69, costituita in data 3 giugno 1990 con atto a rogito notaio dott. Valerio Vignoli, iscritta al n. R.E.A. 90427, partita I.V.A. 00990400491;

Cooperativa Edilizia Dipendenti Postelegrafonici a r.l., con sede in Livorno, via Cuoco n. 4, costituita in data 1º luglio 1980 con atto a rogito notaio dott. Mario Miccoli, iscritta al n. REA. 64175, partita I.V.A. 00616750493;

Unionpark s.c. r.l. con sede in Livono, Viale Ippolito Nievo n. 122, costituita in data 10 novembre 1992 con atto a rogito notaio dott.ssa La Rosa di Massa, iscritta al n. R.E.A. 99868, partita I.V.A. 01066550490;

Cooperativa di promozione sociale Riccardo D'Addario a r.l., con sede in Livorno, via Goldoni n. 73, costituita in data 25 ottobre 1994 con atto a rogito notaio dott. Mario Miccoli, iscritta al n. R.E.A. 101079, partita I.V.A. 01130310491.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - via Fiume n. 30, Livorno - opposizione debitamente motivata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08402

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Comparto C a r.l.», in Noci

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Comparto C a r.l.» con sede in Noci, costituita in data 8 febbraio 1996 con atto rogato dal notaio Enrico Amoruso di Alberobello, repertorio n. 103986, posiz. n. 7596 - codice fiscale 04833880729 - R.E.A. n. 336974, registro società n. 283497.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 18 - Bari.

05A08418

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Acmé - Piccola società cooperativa a r.l.», in Barletta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Acmé - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Barletta, costituita in data 3 novembre 2000 con atto rogato dal notaio Lamanna Mario di Barletta, repertorio n. 75782, posiz. n. 9202 - codice fiscale 05603260729 - R.E.A. n. 429151, registro società n. //.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 18 - Bari.

05A08419

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla correzione di una tavola allegata al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Livenza».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 6 in data 20 luglio 2005, è stata aggiornata la tavola n. 12 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Pordenone e al comune di Brugnera (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale Difesa del suolo), la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone.

05A08401

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di luglio 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9

05A08371

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501197/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 2 5 *

€ **1,00**